



Bruxelles, 15.6.2018  
COM(2018) 477 final

2018/0255 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare  
il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2018**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2018.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di regole:

l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), quale da ultimo modificato<sup>1</sup>,

l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (l'accordo interno dell'11° FES)<sup>2</sup>,

il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario dell'11° FES")<sup>3</sup>.

I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi regolari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi regolari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che attuano gli impegni finanziari precedentemente decisi.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi regolari, quale il presente.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI**

#### **• Base giuridica**

L'articolo 7 dell'accordo interno dell'11° FES illustra la procedura in base alla quale vengono definiti i contributi degli Stati membri al FES.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta la sua proposta relativa all'importo della seconda quota dei contributi degli Stati membri entro il 15 giugno. Il Consiglio decide in merito a tale proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa.

L'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'11° FES contiene alcune disposizioni relative al contenuto della proposta della Commissione.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

- **Altri elementi giuridici**

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione europea e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi disponibili relativi ai precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la BEI e importi a titolo dell'11° FES per la Commissione europea.

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento degli interessi sulla somma non versata, secondo le modalità specificate nello stesso articolo.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna incidenza sul bilancio.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("l'accordo interno")<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario dell'11° FES")<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 15 aprile 2018 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione europea le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) Con decisione (UE) 2017/2171<sup>6</sup>, il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione europea, una decisione che fissa il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione europea e a 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

---

<sup>4</sup> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

<sup>6</sup> GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 500 000 000 EUR, così ripartiti: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*